

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, VERGANI, ZANARDI, IMPERIALE, SCAPPINI
e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1959

Modifiche alle leggi e regolamenti vigenti per l'Amministrazione dell'Opera Nazionale Combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi fu già sottoposta all'esame della Camera dei deputati il 23 settembre 1953, dagli onorevoli Viola, Musotto, La Spada, Lenoci. Nonostante ripetute richieste avanzate dai proponenti non fu possibile ottenere, nel corso della seconda legislatura, che la proposta di legge venisse discussa e approvata. I legittimi diritti dei combattenti non possono ulteriormente essere elusi, ed è per questo che si pone la necessità e l'urgenza di ripristinare una situazione che il fascismo, per propri fini particolari, volle profondamente modificare; restituire, cioè, ai suoi legittimi proprietari quell'Opera nazionale combattenti che il decreto legge 10 dicembre 1917, n. 1970, istituiva come Ente di diritto pubblico per provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei combattenti.

Come è noto, secondo le tavole di fondazione sottoscritte da Orlando, Nitti e Bonomi, l'Opera si proponeva di concorrere « allo sviluppo economico ed al miglior assetto sociale del Paese mediante le forze di lavoro degli ex combattenti, reduci ed assimilati opportunamente messe in valore ».

Il patrimonio di fondazione dell'Opera fu costituito « senza aggravio del bilancio dello Stato » con oltre 62.000.000 di lire raccolte per mezzo di un appello alla Nazione, la quale guardava con orgoglio ai difensori del Piave e del Grappa; e, per la differenza, sino a 300 milioni, prelevando gli utili netti conseguiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nella gestione dei rischi di guerra.

Anche i combattenti contribuirono direttamente alla formazione del capitale di fondazione della loro Opera, con oblazioni rimesse dalle trincee.

I regolamenti legislativi del 1919 e del 1923, posti a base dell'attività dell'Opera nazionale combattenti, ribadiscono che essa è stata creata e voluta dallo Stato per i Combattenti, quale segno tangibile del riconoscimento del sacrificio compiuto.

Lo stesso fascismo, prima di essere dittatura, confermò, con l'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, l'ordinamento dell'Opera, prevedendo un consiglio di gestione di soli ex combattenti (n. 15, di cui 12 designati dall'Associazione nazionale combattenti) fra gli ex combattenti che avessero in materia particolare competenza.

Senonchè, sopravvenuto, nel luglio 1924, il Congresso di Assisi degli ex combattenti ed estromessi poi, dopo il 3 gennaio 1925, i dirigenti democratici dalla loro Associazione, il governo fascista si adoperò per trasformare l'Opera nazionale combattenti in strumento della propria politica. Infatti, all'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non si trattò più di assistere i combattenti, ma di « concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo alla trasformazione fondiaria delle terre ». E solo nell'ultimo capoverso del citato articolo 1 si fece cenno « all'elevazione economica e morale degli ufficiali e dei militari di truppa che hanno combattuto per la difesa del Paese ».

Dal 1926 il Consiglio di amministrazione dell'Opera venne così nominato dall'alto, senza alcuna ingerenza dell'Associazione nazionale combattenti.

Trasformata in Ente di bonifica, l'Opera nazionale combattenti veniva, perciò, estraniata dai suoi scopi primordiali già solennemente sanciti dalla riconoscenza del popolo verso i suoi combattenti, dalla buona volontà del legislatore e dal sacrificio pecuniario anche dei combattenti stessi.

Scomparsa la dittatura, tutti gli interessati credettero di poter rivedere l'Opera nelle mani dei suoi legittimi amministratori per assolvere i compiti inerenti alle proprie originarie funzioni.

Essa continua invece a vivere una vita anacronistica e antidemocratica, esasperata ta-

lora dall'incomprensione e dalla incuria dei superiori organi di controllo e di tutela.

Si continua a ritenere che l'Opera debba prevalentemente interessarsi di bonifica terriera e nello stesso tempo si evita di utilizzarla con veri e propri lavori di bonifica e di trasformazione agraria. D'altra parte si creano numerosi nuovi Enti, che in non pochi casi ricorrono all'esperienza dei suoi tecnici ed all'utilizzazione dei suoi mezzi.

Sicchè oggi l'Opera, benchè sia stata sempre riconosciuta capace di compiere qualsiasi lavoro di bonifica e di trasformazione agraria, langue in un lento ma fatale processo di dispersione e di annientamento del suo capitale originario.

Dei capitali donati dal popolo e dai combattenti all'Opera il fascismo spese e disperse ben 150.000.000 di lire in opere estranee all'assistenza ai combattenti, somma ingente corrispondente a circa dieci miliardi di lire al valore attuale. È del capitale che rimane che tutti i combattenti e reduci, anziani e giovani, oggi si preoccupano chiedendo a voi, onorevoli colleghi, di fare giustizia, tenendo conto, tra l'altro, che la legge n. 850 del 1923 affida all'Associazione nazionale combattenti e reduci, la tutela di tutti i reduci, di tutte le guerre, iscritti o non iscritti all'Associazione.

Per raggiungere il nobile e patriottico scopo, di cui si è brevemente parlato, sottoponiamo quindi al vostro esame ed alla vostra approvazione il seguente disegno di legge, per il quale a norma dell'articolo 53 del nostro Regolamento richiediamo la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono abrogate:

a) le modifiche apportate al regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258, con il regio decreto 16 settembre 1926, n. 1606;

b) la legge 16 giugno 1927, n. 1100, che converte in legge il regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606;

c) le modifiche apportate al regio decreto legge 18 maggio 1931, n. 545;

d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Sono ripristinati e resi operanti a tutti gli effetti il decreto legge 10 gennaio 1917, numero 1970, ed il regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale combattenti ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, richiedendo all'Associazione nazionale combattenti e reduci i dodici nominativi previsti dal regolamento stesso.

Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale combattenti, nominato a norma dell'articolo precedente, ha facoltà di apportare al regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, quelle modifiche che, nel quadro e nello spirito del decreto-legge 10 dicembre 1917, n. 1970, si rendessero necessarie in base alla nuova situazione.